



COMUNE DI AVELLINO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA'

Ord. N. 486

Avellino, 25.11.2013

ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON OPPORTUNI MEZZI ANTISTRUCCIOLEVOLI O PNEUMATICI INVERNALI PER LA MARCIA SU PIANI VIARI RICOPERTI DA GHIACCIO O NEVE, SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Tenuto conto che sul territorio comunale, nella stagione invernale, sussistono concrete possibilità di precipitazioni nevose e/o formazione di ghiaccio, anche intense, con conseguenziale rischio per la circolazione stradale;

Considerato che gli improvvisi e copiosi episodi nevosi, verificatisi nel febbraio 2012, hanno provocato notevoli disagi alla viabilità stradale, in quanto numerosi veicoli non provvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, hanno ostruito la carreggiata di molte strade, compromettendo, tra l'altro, la libera circolazione dei mezzi di soccorso, di emergenza, di pubblica utilità e di polizia, oltre al lavoro di ripristino delle operazioni di sgombero neve e di spargimento di decongelanti stradali;

Considerato che, complice l'altitudine e la conformazione orografica del territorio comunale, le condizioni climatiche invernali, con la frequente formazione di ghiaccio sui piani viari, comportano estremi disagi per la circolazione di veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada e per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto opportuno che i veicoli vengano equipaggiati con adeguati mezzi antisdrucchiolevoli o dotati di pneumatici invernali per la marcia su neve, al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale durante il periodo invernale;

Preso atto che la Provincia di Avellino ha prescritto gli obblighi di cui sopra sulle strade di propria competenza e valutata l'opportunità di uniformare i provvedimenti in vigore sulle strade comunali a quelli in vigore su quelle provinciali, così da facilitare la circolazione degli utenti;

Visto l'art. 6 comma 4 lettera e) del Nuovo Codice della Strada e l'art. 122 comma 8 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

Visti gli articoli 6 e 7 del D.Lvo n° 285/92 e successive modificazioni, relativi alla regolamentazione della circolazione;

Visto l'articolo 50 D.Lvo n.267 del 18/8/2000;

Visto l'art.1, comma 1^a della Legge del 29 Luglio 2010 n°120/2010, che ha modificato l'articolo 6 comma 4 lettera e) del Nuovo Codice della Strada e l'articolo 122 comma 8 del Regolamento e di esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n°495.

ORDINA

- di circolare con pneumatici invernali idonei in base alla normativa vigente o di essere muniti a bordo di catene da neve o idonei dispositivi antisdrucchio omologati per tutto il periodo compreso tra il **26/11/2013** fino al **31/03/2014**;
- di istituire, in caso di neve o ghiaccio, l'**obbligo a circolare** sulle strade di competenza comunale con catene da neve o idonei dispositivi antisdrucchio omologati o pneumatici invernali idonei alla marcia;
- di istituire il **divieto di transito** per i mezzi a due ruote di circolare in presenza di neve o ghiaccio e/o fenomeni nevosi in atto.

DISPONE

- che il Comando della Polizia locale e gli altri organi di polizia stradale siano incaricati della verifica del rispetto del presente provvedimento, avvertendo che la violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal C.d.S.
- che la presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale che dovrà essere posta in opera a cura del Settore mobilità;
- data la particolarità del provvedimento, si dovrà darne opportuna comunicazione agli organi di informazione al fine di garantire la tempestiva diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avellino dalla sua emanazione e fino al termine suddetto.

Il Sindaco
Dott. Paolo Foti

